



## REGIONE PUGLIA

---

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

N. 223 del Registro

**OGGETTO:** Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei pugliesi nel mondo" e sue mm. e ii., art. 4. Regolamento regionale n. 8/2001. Riconoscimento della Associazione "Accademia Apulia UK" con sede a Londra – Gran Bretagna nell'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo.

---

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 "Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo";

VISTO l'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 23 "modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 (Interventi a favore dei pugliesi nel mondo)";

VISTO l'art. 3 del regolamento regionale 3 ottobre 2001, n. 8 "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 dicembre 2000 n. 23";

VISTO l'art. 4 p. 7 della l.r. n. 23/2000 che istituisce l'Albo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute presso la Presidenza della Giunta regionale, la cui tenuta è affidata alla Sezione Internazionalizzazione di cui all'articolo 12 della stessa legge;

VISTE le quattro distinte sezioni in cui risulta articolato l'Albo, nelle quali a seguito di propri decreti sono state iscritte secondo il numero progressivo:

- n. 195 Associazioni nella **Sez. I** "Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia",
- n. 8 Associazioni nella **Sez. II** "Associazioni dei giovani pugliesi all'estero, con sede operativa al di fuori dei confini nazionali",
- n. 13 Federazioni nella **Sez. III** "Federazioni di Associazioni di cui alle Sezioni precedenti",
- n. 47 Associazioni nella **Sez. IV** "Associazioni con sede operativa in Puglia che operino con continuità e specificità in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie";

VISTO il DPGR 768/2011 con il quale è stato revocato il riconoscimento per:

- n. 26 Associazioni nella **Sez. I**,
- n. 1 Federazione nella **Sez. III**,
- n. 2 Associazioni nella **Sez. IV**;

VISTO il DPGR 669/2015 con il quale è stato revocato il riconoscimento per:

- n. 32 Associazioni nella **Sez. I**,
- n. 3 Associazioni nella **Sez. II**,
- n. 10 Associazioni nella **Sez. IV**;



## REGIONE PUGLIA

---

CONSIDERATO che risulta pervenuta, da parte della Associazione "Accademia Apulia UK" con sede a Londra – Gran Bretagna, con istanza regolarmente integrata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti, formale richiesta di riconoscimento e conseguente inserimento nell'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo;

PRESO ATTO della relazione conclusiva del procedimento istruttorio della Sezione Internazionalizzazione del 24.02.2020, che ha acquisito gli elementi documentali previsti dal suddetto Regolamento ed ha verificato la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione richiesti dall'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 24 luglio 2012, n. 23;

RITENUTO per quanto sopra che si può procedere al formale riconoscimento della richiedente Associazione e che la stessa sia inserita nella Sezione I "Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia" dell'Albo in parola.

### DECRETA

#### Art. 1

- 1 E' riconosciuta, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 e s.mm.ii. e del relativo regolamento di attuazione 3 ottobre 2001, n. 8, l'Associazione di pugliesi nel mondo denominata: "Accademia Apulia UK" con sede al 764-766 Fulham Road London SW6 5SJ – UK England.
- 2 La stessa Associazione viene inserita nell'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni di pugliesi nel mondo, nella Sezione I "Associazioni dei pugliesi nel mondo, aventi la sede operativa al di fuori dei confini della Regione Puglia" al n. 196, secondo l'ordine progressivo della sezione I dell'Albo regionale.

#### Art. 2

Il presente decreto viene redatto in triplice originale di cui uno viene conservato presso la competente struttura di questa Presidenza, uno viene acquisito all'Albo tenuto presso la Sezione Internazionalizzazione ai sensi dell'art.4 della l.r. 23/2000 ed il terzo viene notificato all'Associazione istante a cura della Sezione Internazionalizzazione.

#### Art. 3

Il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Data a Bari, addì 06 MAG. 2020

EMILIANO